ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

estratto

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Analisi delle principali novità per i lavori pubblici

19 aprile 2023

Avv. Francesca Ottavi

Il nuovo “Codice dei contratti pubblici”.

Dlgs 31 marzo 2023 n. 36

In attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78 è stato adottato il **decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici» **per lavori, servizi e forniture.**

Il Codice è entrato **in vigore il 1° aprile 2023**.

Le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, **acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023**, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.

Il Codice, in linea di principio, è un provvedimento auto-applicativo (non necessita di norme di attuazione)

Oggi parliamo di….?

- **I PRINCIPI GENERALI**
- **GLI APPALTI SOTTOSOGLIA**
- **I SETTORI SPECIALI**
- **REGIME TRANSITORIO**

LIBRO I - DEI PRINCIPI
I PRINCIPI GENERALI Artt. 1-12

I PRINCIPI GENERALI Artt. 1-12

Il nuovo Codice ha inteso dedicare

ampio spazio

alla codificazione dei principi generali

che riguardano la materia dei contratti pubblici.

I principi «guida»

- **Principio del risultato – art. 1**
- **Principio della fiducia – art. 2**
- **Principio dell'accesso al mercato – art. 3**
- **Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento – art. 5**
- **Principio di auto-organizzazione amministrativa – art. 7**
- **Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito – art. 8**
- **Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale – art. 9**
- **Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione – art. 10**
- **Principio di applicazione dei CCLN di settore – art. 11**
- **Rinvio esterno alla legge 241/90 e al Codice Civile – art. 12**

❑ PRINCIPIO DEL RISULTATO – ART. 1 1/2

Il **principio del risultato** presuppone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguano **l'affidamento** del contratto e della sua **esecuzione**:

- con la massima **tempestività**;
- con il **migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo;**
- nel rispetto dei principi di **legalità, trasparenza e concorrenza** (art. 1, comma 1).

Tale principio costituisce **criterio prioritario** per:

- l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;
- valutare **la responsabilità del personale** che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva (art. 1, comma 4).

❑ PRINCIPIO DEL RISULTATO – ART. 1 2/2

Nell'ambito del principio di risultato, il **principio di concorrenza** subisce una **riconfigurazione,** divenendo **strumentale** al conseguimento del miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.

Anche la **trasparenza** diventa **funzionale** alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice, assicurandone la verificabilità (art. 1, comma 2).

❑ PRINCIPIO DELLA FIDUCIA– ART. 2 (1/2)

L’art. 2 codifica il **principio della reciproca fiducia** nell’azione **legittima, trasparente e corretta** delle pubbliche amministrazioni, dei suoi **funzionari** e degli **operatori economici** (art. 2, comma 1).

Tale principio è diretto a favorire e **valorizzare l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici**, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni, secondo il principio del risultato (art. 2, comma 2).

❑ PRINCIPIO DELLA FIDUCIA - Responsabilità erariale – art. 2, comma 3 (2/2)

Sempre all'art. 2, si prevede una **perimetrazione del concetto** di **colpa grave**, rilevante ai fini della **responsabilità amministrativa** dei soggetti sottoposti alla **giurisdizione della Corte dei conti**, con la precisazione che costituisce **colpa grave** nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici:

- la **violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi**;
- la palese violazione di **regole di prudenza, perizia e diligenza**;
- **l'omissione delle cautele**, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto **esigibili nei confronti dell'agente pubblico** in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

La medesima disposizione aggiunge che **NON** costituisce **colpa grave** la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a **indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti**.

❑ PRINCIPIO DELL'ACCESSO AL MERCATO – ART. 3

L'art. 3 enuncia il **principio dell'accesso al mercato**.

In particolare, la norma prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di **concorrenza**, **imparzialità**, **non discriminazione**, **pubblicità** e **trasparenza**, **proporzionalità**.

La garanzia alla effettiva partecipazione delle **micro, delle piccole e delle medie imprese** è prevista nelle norme relative a:

- Introduzione requisiti speciali (10);
- suddivisione in lotti (58);
- riduzione garanzia provvisoria (106);
- criteri premiali di gara (108);
- contratti di partenariato sociale (201);

La Relazione annuale della Cabina di regia tratta, tra l'altro, il livello di partecipazione delle MPMI agli appalti pubblici (221).

❑ CRITERIO INTERPRETATIVO E APPLICATIVO – ART 4

Si prevede che le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di

- risultato
- fiducia
- principio dell'accesso al mercato

❑ PRINCIPI DI BUONA FEDE E DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO – ART. 5

Nelle procedure di gara **le SA e gli operatori economici si comportano reciprocamente** nel rispetto **dei principi di buona fede ed affidamento.**

Nel procedimento di gara, sussiste un **affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio** del potere e di conformità del comportamento al principio di buona fede.

Conseguentemente, è previsto che

in caso di aggiudicazione **annullata (su ricorso di terzi** o **in autotutela)**

l'affidamento **NON** si considera **incolpevole SE**

l'illegittimità **è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti**.

Introdotta anche la possibilità per le **committenti condannate al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, di attivare azione di rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario illegittimo,** che si sia reso autore di un comportamento **illecito**.

❑ PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE – ART. 9

L'art. 9 è dedicato al principio di **conservazione dell'equilibrio contrattuale**.

In particolare, si prevede **il diritto alla rinegoziazione** secondo buona fede delle condizioni contrattuali **a favore della parte svantaggiata** che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio

QUALORA SOPRAVVENGANO

- circostanze **straordinarie e imprevedibili**,
- che siano **estranee alla normale alea**, **all'ordinaria fluttuazione** economica e **al rischio di mercato**,
- tali da **alterare** in maniera rilevante **l'equilibrio originario** del contratto.

A tali fini, le stazioni appaltanti favoriscono l'inserimento nel contratto di **clausole di rinegoziazione**, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, **specie quando il contratto risulta particolarmente esposto** per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, **al rischio delle interferenze da sopravvenienze**.

❑ PRINCIPI DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI MASSIMA PARTECIPAZIONE – ART. 10

L'art. 10 contiene il **principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**.

La norma afferma in modo chiaro il divieto di affidamento dei contratti pubblici agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.

Le cause di esclusione (di cui agli art. 94 e 95) sono **TASSATIVE** e integrano di diritto i bandi e le lettere d'invito.

Le cause ulteriori sono **NULLE** e si considerano **NON APPOSTE**

Si prevede, poi, la possibilità per le committenti di introdurre **requisiti speciali**, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionali purché **attinenti e proporzionati** all'appalto e non ostativi a consentire **il più AMPIO numero di** potenziali concorrenti ed alla **crescita delle PMI**.

❑ PRINCIPIO DI APPLICAZIONE DEI CCLN DI SETTORE - Art. 11

Tale principio è declinato, al comma 1, con la **stessa formulazione dell'attuale art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016** :

Al personale impiegato in appalti pubblici e concessioni è applicato il **contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore** e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e **quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto** o della concessione **svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.**

Il comma 2 prevede, inoltre, l'indicazione nel bando, da parte della stazione appaltante, del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto.

Tuttavia, il successivo comma 3 consente agli operatori economici di **indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato**, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Le stazioni appaltanti assicurano che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto..

❑ PRINCIPIO DI AUTO-ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA – ART. 7

L'art. 7 estende il **principio di libera autorganizzazione delle autorità pubbliche**, contenuto nell'art. 2 della direttiva 23/2014 sulle concessioni, anche ai contratti di appalto;

Viene quindi posta **SU UN PIANO DI PARITÀ** la scelta delle stazioni appaltanti di ricorrere **alla autoproduzione***, **all'esternalizzazione** ovvero alla **cooperazione pubblico-pubblico.**

***** *Con particolare riferimento al ricorso all'autoproduzione, si richiede, in caso di affidamento in house, l'adozione di un apposito provvedimento motivato che dia conto* ***dei vantaggi per la collettività del ricorso a tale forma di affidamento****, nonché della congruità economica della prestazione stessa.*

Come di recente ribadito **dalla Corte costituzionale (sentenza 27 maggio 2020, n. 100,)** il principio di libera autorganizzazione delle autorità pubbliche (di cui al quinto considerando della direttiva 2014/24/UE e all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) **non impone l'applicazione a livello interno del criterio di parità delle scelte organizzative della PA**.

In ogni caso, infatti, l'ordinamento nazionale deve seguire una direttrice pro-concorrenziale, volta ad allargare il ricorso al mercato e a restringere il ricorso all'affidamento diretto, per evitare l'abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni.

LIBRO II – DELL'APPALTO
PARTE I – "SOTTOSOGLIA"

La Parte I del Libro **II raccoglie l'insieme delle norme applicabili ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.**

soglia comunitaria per lavori e concessioni compresi i settori speciali	**Pari o superiore a 5.382.000 euro**

❑ MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - ARTT. 48 E 50, COMMA 1 1/2

Nei contratti che presentano interesse transfrontaliero certo, il nuovo Codice prevede l'applicazione delle procedure **ordinarie** – contemplate per il "soprasoglia" e non di quelle della Parte I del Libro II riferite al "sottosoglia" – **(art. 48, comma 2).**

Manca la definizione normativa dell'interesse transfrontaliero

❑ MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - ARTT. 48 E 50, COMMA 1 2/2

Nei contratti che **non** presentano **interesse transfrontaliero**, le stazioni appaltanti provvedono:

- per i contratti di **importo inferiore a 150.000 euro,** mediante **affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,** assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lett. b);
- per i lavori di importo **pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro,** mediante **procedura negoziata senza bando con invito a 5 operatori**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- per lavori di importo **pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie ,** mediante **procedura negoziata senza bando con invito a 10 operatori**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Resta possibile l'utilizzo delle procedure di gara "ordinarie" sopra 1 milione di euro (art. 50, comma 1, lett. c) e d), senza bisogno di una motivazione specifica.

Le modalità di formazione degli elenchi e le indagini di mercato sono definite **nell'allegato II.1.**

❑ PRINCIPIO DI ROTAZIONE – ART. 49

Il principi di rotazione è valido **solo per il contraente uscente, nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano avuto a oggetto una commessa rientrante**

- **nello stesso settore merceologico,**

oppure

- **nella stessa categoria di opere,**

oppure

- **nello stesso settore di servizi.**

Per i contratti affidati con procedure negoziate senza bando, le stazioni appaltanti **non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici** in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura (art. 49, comma 5).

❑ DIVIETO DI SORTEGGIO – ART. 50, COMMA 2

Si prevede **il divieto** per le stazioni appaltanti **di utilizzare**, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, **il sorteggio** o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi;

Eccezioni:

1. la presenza di situazioni particolari e specificamente motivate,
2. **non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori** (art. 50, comma 2).

❑ CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE – ARTT. 50, COMMA 4 E 51

Per gli affidamenti sottosoglia, viene prevista la possibilità di ricorrere alternativamente

all'OEPV

oppure

al massimo ribasso

(con obbligo di esclusione automatica delle offerte anomale in caso di appalti che

NON presentino interesse transfrontaliero)

Fanno eccezione alcuni contratti

Nel caso di aggiudicazione dei contratti con **il criterio dell'OEPV,** alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP,** anche in qualità di presidente (art. 51)

❑ IMPRESE PUBBLICHE E TITOLARI DI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI OPERANTI NEI SETTORI SPECIALI – ART. 50, COMMA 5

Con riferimento alle **imprese pubbliche,** si prevede che per l'affidamento dei contratti "sotto-soglia" le stesse **applichino** la disciplina stabilita **nei rispettivi regolamenti**;

Nel caso in cui i contratti **presentino un interesse transfrontaliero certo**, la citata disciplina deve essere conforme ai principi del Trattato sull'UE a tutela della concorrenza.

Gli altri soggetti – SA ed enti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi – applicano la disciplina stabilita nei rispettivi **regolamenti**, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato UE.

❑ ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO – ART. 50, COMMA 6

Viene introdotta la possibilità per la S.A. di ricorrere sempre all'**esecuzione anticipata del contratto,** anche al di fuori dei casi di urgenza, **dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario**.

Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori (art. 50, comma 6).

❑ SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ – ART. 50, COMMA 7

In base all'art. 50, comma 7, per i contratti "sottosoglia" la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità **con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori.**

Il certificato di regolare esecuzione è emesso **non oltre tre mesi** dalla data di **ultimazione** delle prestazioni oggetto del contratto.

❑ PUBBLICITÀ – ART. 50, COMMI 8 E 9

Per i bandi e gli avvisi di **pre-informazione** relativi ai contratti "sottosoglia",

la pubblicazione a livello nazionale

avviene

- ✓ sulla **Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC**

e

- ✓ sul **sito istituzionale** della stazione appaltante.

Con le stesse modalità, **è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento.** Nei casi di procedure negoziate senza bando, **esso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.**

❑ GARANZIE nel sottosoglia – ART. 53

L'art. 53 disciplina le **garanzie provvisorie e definitive**.

- ✓ **Garanzia provvisoria: non più richiesta**. Eccezione: in presenza di **particolari esigenze** che ne giustifichino la richiesta, da indicare nei documenti di gara. Quando richiesta, non può superare l'**uno per cento** dell'importo a base di gara (art. 53, comma 2).

- ✓ **Garanzia definitiva:** è **facoltà** della stazione appaltante **non** richiederla **in casi** debitamente **motivati**. Quando richiesta, è pari al **cinque per cento** dell'importo contrattuale (art. 53, comma 4).

❑ ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE – ART. 54 E ALLEGATO II.2

Precondizione: l'appalto **NON** deve presentare **un interesse transfrontaliero certo.**

In tal caso, le stazioni appaltanti prevedono **negli atti di gara** l'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse **sia pari o superiore a cinque**.

NO in caso di affidamento diretto con richiesta di più preventivi.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle stazioni appaltanti di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Il comma 2 dell'art. 54 stabilisce che le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2., ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili.

❑ TERMINI – ART. 55

L’art. 55 disciplina i termini per la **stipulazione** del contratto, prevedendo che la stessa debba avvenire **entro 30 giorni** dall’aggiudicazione (art. 55, comma 1).

La norma **esclude**, poi, l’applicazione dei **termini dilatori dello “*standstill period*”** (art. 55, comma 2).

LIBRO III
SETTORI SPECIALI

In generale, **l'impostazione del nuovo Codice tende**

a riconoscere ai settori speciali

maggiore autonomia e libertà di azione

rispetto al Codice 50

❑ ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE AGGRAVATA IN CASO DI MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI NEI SETTORI SPECIALI – ART. 141

Per quanto di interesse, si riconosce alle stazioni appaltanti o gli enti concedenti la facoltà di determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, **senza obbligo di motivazione aggravata** e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano (art. 141, comma 5).

❑ ILLECITO PROFESSIONALE NEI SETTORI SPECIALI – art. 169

Rispetto a quanto previsto nel Codice 50, si consente alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi di stabilire preventivamente quali condotte costituiscono **gravi illeciti professionali** (art. 169, comma 1).

❑ LE VARIANTI (ART. 141, COMMA 4, lett. C)

In tema di varianti in corso d'opera, le stesse sono definite in funzione delle **esigenze proprie del mercato** di appartenenza e **delle caratteristiche di ciascun settore**.

❑ I CONCESSIONARI «SENZA GARA» NEI SETTORI SPECIALI (ART 186)

Si introduce una regola *ad hoc* per gli affidamenti dei **concessionari senza gara** di importo superiore alle soglie UE, che saranno tenuti ad esternalizzare una quota compresa tra il 50 ed il 60 per cento dei contratti oggetto della convenzione.

L'obbligo di esternalizzazione, tuttavia, **non si applica ai concessionari di lavori e servizi operanti nei settori speciali (art. 186, comma 2).**

PARTE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

Abbiamo detto che…

Ai sensi dell'art. 229, il codice

- **entra in vigore**, con i relativi allegati, il **1° aprile 2023**.
- **acquista efficacia** il **1° luglio 2023**.

Conseguentemente,

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n**. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023**.

- Da quella data, ogni richiamo in disposizioni vigenti al d.lgs. n. 50 del 2016, o al codice dei contratti vigente alla data di entrata in vigore del codice, **si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice** o, in mancanza, **ai principi desumibili dal codice stesso.**

I casi in cui continua ad applicarsi il codice 50/2016

Ai sensi dell'art. 226, comma 2, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ***esclusivamente*** ai **procedimenti in corso**. (art. 226, co 2)

Per **procedimenti in corso** si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati **pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia**;
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, **siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte**;
c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i **procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia**;
d) per le procedure di **accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato**, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Il codice 50/2016 e la progettazione

Ai sensi dell'art. 225, comma 9, a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le disposizioni di cui all'articolo 23 – relativo ai livelli della progettazione per gli appalti, concessioni di lavori nonché servizi - **del d.lgs. 50/2016 continuano** ad applicarsi ai **procedimenti in corso**.

A tal fine, **per procedimenti in corso** si intendono le procedure per le quali è stato **formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia**.

Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante **PUÒ PROCEDERE** all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Qual è la disciplina per gli interventi PNRR/PNC e/o finanziati con fondi UE ?

Ai sensi dell'art. 225, comma 8, alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal **PNRR e dal PNC**, nonché dai programmi cofinanziati dai **fondi strutturali dell'Unione europea** **(ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse)**

SI CONTINUANO AD APPLICARE

(anche dopo il 1° luglio 2023)

- le disposizioni di cui al **DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,

- nonché le **SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE FINALIZZATE A SEMPLIFICARE E** AGEVOLARE (si pensi al recente Dl PNRR 3. n. 13/2023) la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Grazie a tutti per l'attenzione!!